

PRIME RIFLESSIONI SUL PARTO ANONIMO
NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

*FIRST REFLECTIONS ABOUT ANONYMOUS CHILDBIRTH IN
THE ITALIAN LEGAL SYSTEM*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 738-755



Gabriele
TOSCANO

ARTÍCULO RECIBIDO: 11 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: L'obiettivo del lavoro è quello di analizzare la questione del parto anonimo, un tema che ha sempre generato un acceso dibattito, essendo più volte evidenziato in Italia, sia dalla Corte Costituzionale che dalla Suprema Corte di Cassazione, la necessità di un equilibrio tra i diritti delle parti interessate: da un lato il diritto del bambino di accedere alle informazioni sull'identità e l'origine dei suoi genitori biologici, e dall'altro il diritto all'anonimato e alla riservatezza della donna che partorisce suo figlio, che ha trovato tale protezione, al punto da limitare il diritto opposto della minore a conoscere la propria identità. Verrà inoltre dato uno sguardo alla dottrina e alla giurisprudenza più recenti in materia.

PALABRAS CLAVE: Diritti del bambino; diritti della madre; parto anonimo; bilanciamento dei diritti.

ABSTRACT: *This paper aims to analyze the issue of anonymous childbirth, an issue that has always generated a strong debate, being pointed out several times in Italy, both by the Constitutional Court and by the Supreme Court of Cassation, the need for balance between the rights of stakeholders: on the one hand, a) the right of the child to access information on the identity and origins of his biological parents, and on the other hand b) the right to anonymity and confidentiality of the woman who gives birth to her son, who has found such protection, to the point of limiting the opposing right of the child to know her identity. A look at the most recent doctrine and jurisprudence on the subject will also be given.*

KEY WORDS: *Child's rights; mother's rights; anonymous childbirth, balance of rights.*

SUMARIO.- I. INTRODUZIONE: UN CONTINUO IMPASSE GIURIDICO TRA BILANCIAMENTO DI INTERESSI E NECESSITÀ DI RESTARE ANONIMI.- II. PARTO ANONIMO E DIRITTO D'INTERPELLO IN FAVORE DELLA MADRE: L'AVVENTO DEL DPR N. 396/2000.- III. LA DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 28 COMMA 7 DELLA LEGGE SULLE ADOZIONI.- IV. IL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI ED IL RUOLO DELLA CEDU.- V. ANONIMATO ED IRREVERSIBILITÀ DELLA DECISIONE MATERNA.- VI. ANCORA SULLA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA.- VII. CONCLUSIONI: LA MORTE DELLA MADRE COME ESCAMOTAGE PER ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI.

I. INTRODUZIONE: UN CONTINUO IMPASSE GIURIDICO TRA BILANCIAMENTO DI INTERESSI E NECESSITÀ DI RESTARE ANONIMI.

La questione del diritto di una madre a dare alla luce il proprio figlio in forma anonima¹ ha da sempre suscitato un fortissimo dibattito in dottrina ed in giurisprudenza, anche a livello sovranazionale², in quanto le problematiche ad esso sottese assumono un'importante rilevanza non solo in ambito giuridico, in quanto capaci di realizzare problematiche sia sul piano dei valori che su quello di carattere etico³.

Negli ordinamenti dove la legge lo riconoscono il parto anonimo è un istituto giuridico che permette alla madre che partorisce il proprio figlio di rimanere anonima dopo il parto qualora decida di avvalersi di tale legge. Da ciò ne consegue l'anonimato dell'identità della madre biologica, causa la rottura di ogni legame, anche di tipo giuridico, con il neonato. Per queste ragioni tale istituto è da considerare una forma istituzionalizzata e legalizzata di abbandono del neonato⁴.

1 Nel corso del presente lavoro ogni riferimento fatto al solo genere maschile (vedi il termine figlio e/o nascituro), non intende essere discriminatorio e, ovviamente, si applica anche al genere femminile; è evidente che questo è fatto per pura comodità. Per maggiori approfondimenti vedi STEFANELLI, S.: "Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini", *Dir. fam. pers.*, 2010, pp. 426-464 e LENTI, L.: "Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini", *Minorigiustizia*, 2003, pp. 144-163.

2 Nel 2003, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata su un caso di parto anonimo nella causa Odièvre c. Francia del 13 febbraio 2003. La madre della ricorrente aveva partorito in modo anonimo; quando la ricorrente ha chiesto ulteriori informazioni, le sono state fornite solo informazioni non identificative. La ricorrente si è appellata alla Corte citando l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, affermando che si trattava di una violazione del diritto alla vita familiare. La Corte ha osservato che il caso non poteva essere visto semplicemente come un conflitto tra i diritti della madre naturale e del bambino, perché riguardava anche i diritti dei genitori adottivi e di qualsiasi famiglia della madre naturale. La Corte ha stabilito che, dato che il Consiglio nazionale per l'accesso alle informazioni sulle origini personali, creato di recente, offriva una possibilità di contattare la madre naturale in modo controllato, lo Stato aveva tentato di trovare un equilibrio sufficiente tra i diritti in competizione; la domanda è stata quindi respinta.

3 VILLELLA, A.: "Il diritto dell'adottato a conoscere l'identità dei fratelli biologici tra diritto all'identità personale e discutibili limitazioni", *Dir. succ. fam.*, 2019, pp. 307-319 e BERLOCO, D.: "Adozione - Parto anonimo - Diritto a conoscere le proprie origini - Orientamento della giurisprudenza", *Stato civ. it.*, 2018, pp. 9-13.

4 I primi casi di parto anonimo si hanno in Francia e Svezia tra il 1600 ed il 1700. All'inizio del XXI secolo, le nazioni che propongono la politica del parto anonimo, insieme alle rote degli esposti, sono Svizzera,

• **Gabriele Toscano**

Dottorando in Diritto privato e dei consumi, Università di Perugia e Salamanca. E-mail. gabriele.toscano@gmail.com

La legislazione di ogni singolo Stato nazionale che contempla questo istituto disciplina in maniera diversa tale procedura, che normalmente non richiede alla madre di giustificare la sua scelta; ed è legalmente riconosciuto, o tollerato, con diverse varianti in diversi paesi, come Francia⁵, Italia, Lussemburgo, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Tunisia, Marocco, Algeria e Russia.

A tale proposito, nell'ordinamento italiano si era posto il problema di una lacuna normativa sulla disciplina del parto anonimo, lacuna che è stata colmata da una decisione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite stante la mancanza di risposta da parte del Parlamento nei confronti di una questione che non giustificava continui rinvii o mancate prese di posizione⁶.

II. PARTO ANONIMO E DIRITTO D'INTERPELLO IN FAVORE DELLA MADRE: L'AVVENTO DEL DPR N. 396/2000.

Inizialmente il problema non si poneva in quanto il trattamento riservato al figlio di accedere alle informazioni alle proprie origini era trattato allo stesso modo sia per i soggetti abbandonati dalla madre che quelli partoriti in forma anonima: ad entrambi non era concesso accedere alle suddette informazioni. La situazione invece cambia con la modifica dell'art. 28 della legge sulle adozioni (d'ora in avanti l. adozioni) in quanto viene riconosciuta la possibilità al figlio adottato di conoscere

Austria e Germania. Inoltre, la Repubblica Ceca, la Grecia, l'Italia, la Russia e l'Ucraina consentono alle madri di mantenere privata la propria identità. In alternativa, una forma di parto anonimo è presente negli Stati Uniti attraverso le cd. *Baby Moses Laws*. Le prime leggi sul parto anonimo si trovano in Svezia, dove la legge sull'infanticidio del 1778 ha concesso alle madri il diritto e tutti i mezzi per dare alla luce il proprio figlio in modo anonimo.

5 In Francia la tradizione del parto anonimo può essere fatta risalire al 1638, quando Vincent de' Paul istituì il *tour*, una forma di rota degli esposti per neonati. Durante la Rivoluzione francese il parto anonimo fu legalizzato nel 1793, quando l'art. 326 del Codice civile introdusse i concetti di parto anonimo e confidenziale. Il decreto prevedeva la creazione di spazi sicuri per consentire alle donne di partorire in sicurezza. Nel 1811 l'assistenza fu sostituita da un sistema che prevedeva la ruota degli esposti. Questo sistema, tuttavia, causò un aumento dei neonati abbandonati e non fu mai pienamente attuato. Nel 1860 il sistema delle culle per neonati, chiamato *tour*, fu chiuso e la pratica fu ufficialmente abolita nel 1904 a favore di altre politiche a favore della nascita tra il 1870 e il 1945. Le politiche a favore della nascita si svilupparono in seguito a eventi storici di guerra e rivoluzione. Il parto anonimo continuò ancora tra gli anni Settanta e Quaranta del XIX secolo, con circa mille bambini all'anno che finivano nel suddetto sistema. Nel 1941 gli ospedali pubblici furono obbligati a consentire alle donne di partorire in anonimato, se richiesto. Negli anni Quaranta, i certificati di nascita ufficiali in Francia riportavano la dicitura "sous X", cioè nato sotto X al posto della madre biologica. Nel 1943 era previsto un periodo di attesa di un mese in cui le madri potevano ancora mantenere la custodia del figlio se vi rinunciavano. Negli anni Sessanta i periodi di attesa sono stati estesi a tre mesi, sono stati aperti uffici di assistenza sanitaria e sociale e il controllo delle nascite è stato pubblicizzato per legge. Nel 1978 una legge consentì ai cittadini l'accesso ai documenti personali, che per i nati sotto la X portò a protestare per le loro origini. Negli anni Novanta si discute del diritto alla *privacy* della madre contro il diritto del bambino a conoscere le proprie origini, e si continua a sostenere il diritto della madre. Negli anni Novanta si discuteva anche della creazione di un'organizzazione che aiutasse a reperire le informazioni nel caso in cui una madre cambiasse la decisione di essere anonima, che è stata creata nei primi anni Duemila. Nel 2002 è stato creato il *Conseil national d'accès aux origines personnelles* (CNAOP) per mediare tra madri anonime e figli. Alla madre naturale viene chiesto di lasciare informazioni sulla sua identità in una busta sigillata che può essere aperta dal CNAOP se il bambino lo chiede, in modo da poter contattare la madre naturale. Tuttavia, le informazioni non devono essere date al bambino senza il suo consenso.

6 Cfr. IERARDO, C.: "Dichiarazione giudiziale di maternità e parto anonimo", *giustiziacivile.com*, 2021, pp. 18.

le proprie origini, mentre il divieto rimane per il figlio nato da parto anonimo⁷. Tuttavia, con la modifica della l. adozioni il nato da parto anonimo può accedere alle informazioni detenute dall'ufficiale dello stato civile al compimento del diciottesimo anno di età e solo per gravi ragioni psicologiche, a patto che ciò sia accertato da una pronuncia giudiziaria, altrimenti al compimento del venticinquesimo anno di età, in quanto si ritiene che a quell'età egli abbia maturato il pieno sviluppo della propria personalità⁸. L'art. 28 comma 7 l. adozioni è quello che presenta maggiore interesse ed afferma che non è possibile accedere alle informazioni dello stato civile per l'adottato che non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche un solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non volere essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000, n. 396 (d'ora in avanti DPR n. 396/2000)⁹.

L'art. 30 del DPR n. 396/2000 regolamenta i registri dello stato civile, ed era la prima norma riguardante il parto anonimo. In un primo momento erano molto frequenti i casi in cui i neonati venivano abbandonati nei pressi di conventi o chiese, con la conseguenza che questa pratica risultava assai pericolosa per la madre, costretta a partorire in situazioni igieniche non proprio ideali così che al giorno d'oggi, per evitare questo problema (che può causare gravi problemi di salute per la donna) si può partorire in ospedale in totale anonimato¹⁰. Il DPR n. 396/2000 ha quindi riformato l'ordinamento dello stato civile, ed a tale proposito l'art. 30 comma 1 afferma che la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. Successivamente troviamo l'art. 28 comma 7 il quale ribadisce che tutto ciò che vale per i figli adottati normalmente, non vale nel caso della madre che abbia dichiarato di non essere nominata. L'ultima norma che completa il quadro è l'art. 93 comma 2 della legge sul trattamento dei dati personali dalla quale si evince che il certificato di assistenza al parto, o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 30 del DPR n. 396/2000, possono essere rilasciate in copia integrale a chi ne abbia interesse decorsi cento anni dalla formazione del documento e quindi sostanzialmente dalla nascita del figlio¹¹.

7 VILLELLA, A.: "Principi generali e ruolo dell'interprete tra dinamicità ed unità del sistema", *Rass. dir. civ.*, 2019, pp. 519-537

8 VALONGO, A.: "Il mancato riconoscimento del figlio nel quadro dell'illecito endofamiliare", *Dir. fam. pers.*, 2018, pp. 1542-1568.

9 Cfr. RUSCONI, C.: "La legge tedesca sulla "vertrauliche Geburt". Al crocevia tra accertamento della maternità, parto anonimo e adozione", *Eur. dir. priv.*, 2018, pp. 1347-1381.

10 Per maggiori approfondimenti vedi BUGETTI, M.N.: "Single filiation state, maternal recognition and anonymous childbirth", *BioLaw Journal*, 2020, pp. 195-208.

11 STEFANELLI, S.: "Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini", cit., p. 426 ss.

In seguito all'emanazione dell'art. 30 del DPR n. 396/2000 in dottrina ed in giurisprudenza si è acceso un forte dibattito riguardo all'aspetto del profilo di un eventuale discriminazione che si può verificare laddove il figlio nato da genitori biologici che l'avevano dichiarato può, laddove sia possibile, accedere alle informazioni di quest'ultimi, mentre al figlio nato da madre che ha dichiarato di non voler essere nominata gli è preclusa questa possibilità¹². A tale proposito, ciò che è stato oggetto di sindacato di costituzionalità non è tanto l'impossibilità di accedere alle informazioni, ma la cd. irreversibilità del segreto della madre. Il fatto che questo "silenzio" abbia una durata di cento anni; quindi, per un periodo ascrivibile all'intero arco della vita sia della madre che del figlio.

Questa previsione è stata superata e censurata nella parte in cui non consentiva il mutamento della scelta, e sul punto si è pronunciata la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo (d'ora in avanti CEDU)¹³. In realtà la dottrina ha sottolineato che l'irreversibilità non coinvolge allo stesso modo entrambi i soggetti perché non ci sono preclusioni a considerare la scelta della madre come reversibile, in quanto la legge non dice espressamente nulla a riguardo. L'irreversibilità¹⁴ si verifica se la madre non muta opinione, con la conseguenza che il figlio non potrà quindi accedere ai documenti circa la propria origine, ma se la madre muta la propria opinione ecco che il figlio avrà diritto ad accedere alle informazioni *ut supra*.

Il problema è dunque assai delicato in quanto il figlio non ha la possibilità di chiedere alla madre se ha cambiato opinione o meno, di effettuare dunque un interpellato nei confronti di quest'ultima. In altri ordinamenti come la Germania e la Spagna, ad esempio, è possibile per il figlio accedere alle informazioni circa le proprie origini con determinate procedure, mentre in Francia è addirittura concesso l'interpellato alla madre in forma anonima¹⁵.

III. LA DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 28 COMMA 7 DELLA LEGGE SULLE ADOZIONI.

Quanto detto fino ad ora è stato oggetto di numerose decisioni, tra cui spiccano quella della Corte costituzionale del 2005¹⁶ a distanza di due anni dalla

12 Cfr. CAMPANATO, G.: "Riconoscimento del nato e parto anonimo", *Minorigiustizia*, 2009, pp. 91-99.

13 Per maggiori approfondimenti vedi LONG, J.: "Ammissibilità del parto anonimo e accesso alle informazioni sulle proprie origini secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo", *Minorigiustizia*, 2003, pp. 172-179.

14 STEFANELLI, S.: "Reversibilità del segreto della partoriente e accertamento della filiazione", *Giur. cost.*, 2013, pp. 4031-4056.

15 La legislazione europea più restrittiva è proprio quella italiana in quanto non consente al figlio di accedere alle informazioni né in forma anonima, né tantomeno attraverso lo strumento dell'interpellato.

16 Corte cost., 25 novembre 2005, n. 425, *DeJure online* nella quale la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo modificato dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30

modifica dell'art. 28 l. adozioni, quella della CEDU del 2012¹⁷, quella della Corte costituzionale del 2013¹⁸ e da ultimo quella della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2017¹⁹.

Quest'ultima pronuncia della Cassazione si è interrogata su come risolvere il problema riguardo all'art. 28 comma 7 l. adozioni nella misura in cui dispone che l'accesso ai documenti non è consentito se alla nascita la madre abbia dichiarato di non voler essere nominata, in quanto questa parte è stata dichiarata incostituzionale stante l'assenza di una norma sostitutiva. La soluzione che temporaneamente aveva ipotizzato il disegno di legge presentato alla Camera riguardava il fatto che la madre potesse conservare la facoltà di non essere nominata nell'atto di nascita, ma al diciottesimo anno di età del figlio essa potesse venire interpellata in forma anonima dai servizi sociali chiedendo lei conferma o meno della propria scelta di rimanere o meno anonima, così da permettere al figlio di conoscere le proprie origini o meno²⁰.

Come è stato osservato la prima decisione sul tema è stata quella della Corte costituzionale del 2005 dove il Tribunale per i minorenni di Firenze sollevò

giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

- 17 Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Godelli c. Italia: parto anonimo, 25 settembre 2012, n. 33783/09, <https://www.giustizia.it>. Incombe in capo al Governo che solleva l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne dimostrare l'esistenza di una via di ricorso accessibile, suscettibile di offrire riparazione e con ragionevoli prospettive di successo. Il diritto di conoscere i propri genitori biologici rientra nel diritto alla tutela della vita privata di cui all'art. 8 CEDU. Questo impone non solo divieti, ma anche obblighi positivi per gli Stati, i quali godono di un certo margine di apprezzamento nel campo in esame. È necessario operare un corretto bilanciamento tra i diritti e gli interessi delle persone coinvolte, secondo il canone di proporzionalità. La legislazione italiana non opera un corretto bilanciamento perché, nel caso in cui la madre biologica si sia avvalsa dell'anonimato, preclude al figlio l'accesso anche alle informazioni che non consentono l'identificazione, e non permette al figlio di chiedere che l'anonimato venga meno, con il consenso della madre. Per maggiori approfondimenti vedi INGENITO, C.: "Il diritto del figlio alla conoscenza delle origini e il diritto della madre al parto anonimo alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo", *Giust. civ.*, 2013, pp. 1608-1619 e VIGATO, E.: "Godelli c. Italia": il diritto a conoscere le proprie origini", *Quad. cost.*, 2012, pp. 908-910.
- 18 Corte cost., 18 novembre 2013, n. 278, <https://www.cortecostituzionale.it>, nella quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.
- 19 Cass. civ., Sez. Un., 25 gennaio 2017, n. 1946, *DeJure online*, nella quale le Sezioni Unite hanno stabilito la possibilità per una persona nata da un parto anonimo di verificare, attraverso un interpello riservato, che la madre biologica desideri continuare a non essere nominata, nonostante il legislatore non abbia ancora regolamentato la procedura da seguire. Per maggiori approfondimenti vedi BUGETTI, M.N.: "Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie origini: l'intervento delle Sezioni Unite", *Corr. giur.*, 2017, pp. 624-634 e DI MARZIO, P.: "Parto anonimo e diritto alla conoscenza delle origini", *Fam. dir.*, 2017, pp. 748-755.
- 20 Così dispone l'art. 1 l. b) del Disegno di legge del 18 giugno 2015, n. 1978, <https://www.senato.it>. Cfr. BALLARANI, G.: "Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita (ddl n. 1978)", *Dir. fam. pers.*, 2017, pp. 965-975.

l'incostituzionalità dell'art. 28 comma 7 l. adozioni. Sebbene in questa decisione la Corte costituzionale si pronunciò dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale, nel 2013 il giudizio fu del tutto opposto²¹ in quanto avvenne un vero e proprio mutamento culturale-giuridico giacché l'orientamento intrapreso dai giudici costituzionali era basato sul superamento della legge scritta attraverso un diritto che deve adeguarsi e modellarsi alle esigenze reali delle persone²².

IV. IL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI ED IL RUOLO DELLA CEDU.

L'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (d'ora in avanti CDFUE) riconosce il diritto all'identità personale nel quale rientra la riservatezza, il nome, l'integrità del proprio stato biologico ed il diritto a conoscere le proprie origini. Il diritto all'identità personale secondo la CEDU è stato mal bilanciato da parte del legislatore italiano in quanto propende in modo assoluto ed incondizionato alla riservatezza della madre ed a discapito del diritto del figlio a conoscere le proprie origini²³. A differenza dell'ordinamento francese²⁴ che propende un interpellò quello italiano non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa, ed in assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto del ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l'anonimato viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a quest'ultima. Da ciò emerge il passaggio fondamentale circa il cambio di orientamento da parte della Corte costituzionale dal 2005 al 2013: il bilanciamento degli interessi²⁵.

La CEDU afferma che dopo la nascita vengono sostanzialmente in gioco due interessi: quello all'anonimato della madre (ed alla conseguente conservazione di questo *status*) e quello del figlio all'identità personale²⁶. Questa è indubbiamente una prospettiva molto interessante giacché è chiaro che in questa prospettiva

21 Per maggiori approfondimenti vedi AULETTA, T.: "Sul diritto dell'adottato di conoscere la propria storia: un'occasione per ripensare alla disciplina della materia", *Corr. giur.*, 2014, pp. 473-487; CASABURI, G.: "Il parto anonimo dalla ruota degli esposti al diritto alla conoscenza delle origini", *Foro it.*, 2014, pp. 8-19; LONG, J.: "Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto", *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, pp. 289-296 e MARCENÒ, V.: "Quando da un dispositivo d'incostituzionalità possono derivare incertezze", *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, pp. 285-289.

22 Il riferimento ai temi legati alle libertà individuali la tendenza è però quella di allinearsi alle pronunce della CEDU ed applicare i principi interni in modo favorevole all'interpretazione data dal giudice europeo.

23 GIGLIOTTI, F.: "Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra soluzioni praticate e prospettive di riforma)", *Eur. dir. priv.*, 2017, pp. 901-951 e GRANELLI, C.: "Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" fra Corti", *Pers. merc.*, 2017, pp. 8.

24 LONG, J.: "La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odievre c. Francia", *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, pp. 283-311.

25 BUGETTI, M.N.: "L'accertamento della maternità nei confronti della madre che si sia avvalsa dell'anonimato", *Corr. giur.*, 2020, pp. 1478-1482. Cfr. VALONGO, A.: "La violazione dei doveri genitoriali tra funzione riparatoria e punitiva della responsabilità civile", *Rass. dir. civ.*, 2019, pp. 825-871.

26 GRANELLI, C.: "Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" fra Corti", *Jus civile*, 2016, pp. 10.

l'esito non può non essere quello della fondatezza della questione di legittimità dato che un interesse soccombe in modo irragionevole e sproporzionato rispetto ad un altro. La prospettiva adottata dalla CEDU è quella di osservare il conflitto nel momento in cui il figlio vorrebbe conoscere le informazioni sulle proprie origini. In questo caso i due diritti contrapposti sono quello all'anonimato della madre, diritto che questa oppone al figlio, ed il diritto all'identità del figlio, ed in questo bilanciamento non vi rientra la salute della madre²⁷.

La Corte costituzionale nella decisione del 2005 si interroga su quale sia la *ratio* che giustifica *ab origine* la scelta della madre. La *ratio* è quella di assicurare la salute della madre ed impedire che questa possa preferire di partorire in un luogo non sicuro con pregiudizio non solo suo, ma anche del figlio. La Corte costituzionale individua così la *ratio* non nella tutela della riservatezza o del diritto all'anonimato quasi fosse una scelta esistenziale della madre che vuole rimanere anonima, ma nella tutela della salute della gestante²⁸.

Le disposizioni sul parto anonimo e quelle sull'interruzione della gravidanza hanno la stessa finalità di tutelare la salute della madre, oltre che – inevitabilmente – anche una pura scelta di autodeterminazione della madre o a restare riservata o ad interrompere la gravidanza²⁹. Ciò che è oggetto di tutela primaria nella legge interrutiva della gravidanza è la tutela della salute della madre e del figlio, l'autodeterminazione viene in rilievo solo quando nel bilanciamento tra l'interesse del figlio e quello della madre, pregiudicato da uno stato di salute, è la madre a decidere di pregiudicare la vita del figlio per salvare la propria. Il profilo di autodeterminazione assume rilevanza, quindi, all'interno di un contesto che tutela la salute. La scelta di autodeterminazione esiste, ma nel momento in cui la donna è portata a scegliere tra tutelare sé stessa o il figlio, e decide di tutelare sé stessa. Come giustificazione di fondo vi è sempre la tutela della madre, anche per un mero dato strutturale e biologico: qualunque scelta della madre non potrà che ricadere sul figlio³⁰. Essendo la madre ed il nascituro legati da un punto di vista biologico è chiaro che la scelta della madre di tutelare la propria salute finisca con il pregiudicare inevitabilmente quella del figlio. La prova che la *ratio* della legge sull'interruzione di gravidanza sia quella di non garantire la pura libertà di autodeterminazione della madre la si evince dal fatto che una delle condizioni previste per l'interruzione di gravidanza sia proprio l'alterazione dello stato psicofisico della donna o del feto.

27 PANE, R.: "Ancora sul diritto di conoscere le proprie origini", *Dir. succ. fam.*, 2015, pp. 435-455 e AMBROSI, A.: "Interesse dell'adottato a conoscere l'identità della madre biologica "versu" interesse della madre all'anonimato: un nuovo punto di equilibrio", *Studium iuris*, 2014, pp. 667-675.

28 Per maggiori approfondimenti vedi CHECCHINI, B.: "Anonimato materno e diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini", *Riv. dir. civ.*, 2014, pp. 709-725.

29 LAMEDICA, F.: "La normativa sull'accesso alle origini: criticità e prospettive", *Minorigiustizia*, 2014, pp. 222-227.

30 Cfr. STEFANELLI, S.: "Danno alla genitorialità paterna per mancata conoscenza della nascita di un figlio", *Foro it.*, 2021, pp. 263-268.

La norma però prevede anche una sostanziale impunità per la donna che decide di abortire nei primi sessanta giorni poiché la madre potrebbe allegare anche uno stato di alterazione fisica e psichica che per legge è un medico a dover certificare. Anche nella legge sull'interruzione di gravidanza la *ratio* non è quindi quella di tutelare la pura scelta della madre, ma quella di tutelare la salute della gestante, così come avviene nella legge sul parto anonimo³¹. Quest'ultima prende atto di un fenomeno che non può essere vietato, ma che si cerca di riconoscere apportando una serie di tutele a favore della salute della donna, evitando il rischio che questa abbandoni il figlio in condizioni non sicure. La donna, infatti, potrebbe convincersi a non abortire ed a partorire in ospedale sapendo di poter utilizzare lo strumento dell'anonimato³².

V. ANONIMATO ED IRREVERSIBILITÀ DELLA DECISIONE MATERNA.

Appurato che la *ratio* della norma è la tutela della salute, la Corte costituzionale si interroga su come poter garantire l'effettività di questa. Tale effettività, ritiene la Corte, può essere assicurata solo attraverso un anonimato irreversibile³³. La prospettiva da cui si è mossa la Corte costituzionale è quindi differente rispetto a quella da cui partiranno; invece, le decisioni successive secondo cui, pur essendo vero che la *ratio* della norma è la tutela della salute, quando il figlio è nato la salute non viene più in rilievo³⁴. Tra l'interesse alla riservatezza e quello a conoscere le proprie origini, la legge propende solo per uno di essi e quindi è da ritenersi incostituzionale. Nel 2005 si arriva, invece, a dire che non è vero che dopo la nascita del figlio si contrappongono questi due diritti perché il diritto alla riservatezza che la legge assicura non è un diritto autonomo, o che si possa apprezzare solo in una vicenda successiva, in quanto il diritto all'anonimato è lo strumento che consente l'effettività della salute³⁵.

È quindi una prospettiva totalmente diversa quella da cui muove la Corte costituzionale nel 2005: il profilo della salute non smette mai di essere l'oggetto del bilanciamento. Per la Corte costituzionale la riservatezza non è un diritto che si bilancia con l'identità, ma è lo strumento che la norma adotta per assicurare in maniera effettiva la tutela della salute. Se l'anonimato è quindi lo strumento per assicurare l'effettività della salute, a venire bilanciato è sempre il diritto alla

31 PANE, R.: "Ancora sul diritto di conoscere le proprie origini", cit., p. 435 ss.

32 CHECCHINI, B.: "La giurisprudenza sul parto anonimo e il nuovo "istituto" dell'interpello", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, pp. 1288-1298.

33 STEFANELLI, S.: "Reversibilità del segreto della partoriente e accertamento della filiazione", cit., 2013, p. 4031 ss.

34 LAMEDICA, F.: "La normativa sull'accesso alle origini: criticità e prospettive", cit., p. 222 ss.

35 Cfr. LONG, J.: "La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso *Odievre c. Francia*", cit., p. 283 ss.

salute, alla vita ed il diritto all'identità personale³⁶. Tra questi due interessi, per quanto non esista una gradazione di valori, certamente il primo non può che prevalere sul secondo. Si giustifica così la soccombenza del diritto all'identità personale se dall'altra parte abbiamo il diritto alla vita³⁷. Questo passaggio è fondamentale in quanto la Corte costituzionale afferma che la vicenda è stata guardata da una prospettiva errata giacché si contrappone riservatezza a identità personale, non capendo però che la riservatezza è soltanto uno strumento volto a consentire l'effettività dell'anonimato. La donna sceglie di partorire in ospedale anche sapendo che la sua decisione sarà irreversibile. Il fatto che la norma fissi l'irreversibilità del segreto è indice anche del fatto che il legislatore ha certamente tenuto conto che, nella valutazione della donna tra l'andare o meno in ospedale, un ruolo importante lo gioca proprio l'irreversibilità della sua scelta³⁸. Solo in questo modo si assicura alla madre una scelta libera, ed è quindi molto probabile – afferma implicitamente la Corte costituzionale – che nel momento in cui la donna è chiamata a compiere la sua scelta, se fosse prevista la possibilità che un giorno il figlio possa ritornare nella sua vita, e riaprire quella vicenda, non con la stessa facilità ella si autodeterminerà per andare in ospedale. È molto probabile, anzi, sapendo del rischio che il figlio possa un giorno intromettersi nella vicenda procreativa, che la madre non sceglierà l'ospedale ma altri modi, magari clandestini e meno sicuri. Questo significa, di conseguenza, pregiudicare il diritto alla salute sia della madre che del figlio³⁹.

Il massimo dell'effettività⁴⁰ lo si ottiene solamente riconoscendo alla madre che la sua scelta non verrà più messa in discussione in qualsiasi modo e momento, in quanto – contrariamente – verrebbe meno l'effettività e non si garantirebbe a pieno la scelta della madre di partorire in ospedale. È possibile che la madre, consapevole che un giorno potrebbe affrontare il trauma di dover rispondere all'interpello di un figlio che ha deciso di mettere al mondo senza riconoscerlo, si autodetermini per non andare in ospedale e pregiudicare così la sua salute e quella del figlio⁴¹.

36 Per maggiori approfondimenti vedi MINEO, J.: "Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini: le Sezioni Unite dettano le concrete modalità di azione in seguito all'intervento della Corte costituzionale", *Dir. fam. pers.*, 2018, pp. 435-452.

37 Cfr. CARBONE, V.: "Con la morte della madre al figlio non è più opponibile l'anonimato: i giudici di merito e la Cassazione a confronto", *Corr. giur.*, 2017, pp. 29-38.

38 CARLOTTO, I.: "I nuovi diritti e l'identità biologica", *Dir. soc.*, 2014, pp. 561-596.

39 Cfr. LONG, J.: "Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi nel caso di parto anonimo", *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, pp. 549-560; COZZI, A.O.: "La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?", *Giur. cost.*, 2005, pp. 4602-4611 e TRIA, L.: "La Corte costituzionale interviene sul diritto dell'adottato all'accesso alle proprie origini in caso di c.d. parto anonimo", *I Diritti dell'uomo: cronache e battaglie*, 2005, pp. 72-74.

40 MINEO, J.: "Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini: le Sezioni Unite dettano le concrete modalità di azione in seguito all'intervento della Corte costituzionale", cit., p. 435 ss.

41 Cfr. BUGETTI, M.N.: "L'accertamento della maternità nei confronti della madre che si sia avvalsa dell'anonimato", cit., 2020, p. 1478 ss.

VI. ANCORA SULLA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA.

L'ottica in cui ragiona la CEDU è quella della soccombenza del diritto all'identità personale rispetto al diritto alla riservatezza. Una volta che il figlio è nato, non si pone un problema di tutela del diritto alla salute, ma, anziché bilanciare riservatezza e identità personale, si fa soccombere quest'ultimo a vantaggio del primo. La CEDU giudica, infatti, la normativa italiana nel perimetro di una medesima disposizione, è chiaro che se uno prevale in modo assoluto sull'altro, l'unica conseguenza possibile è la censura⁴².

La decisione della Corte costituzionale del 2013 si allinea alla precedente pronuncia della CEDU anche se argomenta in modo un po' più raffinato, dovendo comunque andare a smentire il suo precedente del 2005. Pur essendo vero che la *ratio* preminente della legge sia quella della tutela della salute, la Corte costituzionale introduce un importante distinguo che possiamo così sintetizzare "tuttavia, l'aspetto che viene in rilievo ruota attorno al profilo, per così dire, diacronico della tutela assicurata al diritto all'anonimato della madre"⁴³. Il problema su cui confrontarsi è quello della cristallizzazione dell'anonimato, del segreto che si prolunga nel tempo. Viene così da domandarsi se questa cristallizzazione, immobilizzazione, espropriazione di diritti dell'individuo all'identità personale sia conforme o meno alla Costituzione.

La Corte costituzionale utilizza lo stesso argomento utilizzato dalla CEDU, e l'aspetto da rivedere è quello della cristallizzazione che non trova alcuna giustificazione se comparata con il diritto all'identità personale. Il passaggio fatto dalla Corte può essere così riassunto: la norma tutela la salute e questo spiega l'anonimato⁴⁴. Quando il figlio è nato rileva solo la cristallizzazione dell'anonimato e questa non si spiega più in ragione della tutela della salute, ma alla luce di una scelta della donna a non essere turbata in vita da ulteriori richieste del figlio. Davanti a questo diritto riconosciuto alla madre, la riservatezza non è più solo strumentale alla tutela della salute ma è strumentale all'interesse della madre a non avere più turbamenti nel corso della vita. Essendo questo un diritto che deve essere riconosciuto alla madre, e se la riservatezza deve intendersi come uno strumento volto a tutelare il diritto, la prerogativa della madre a non subire interferenze nel corso della vita, se andiamo a bilanciarlo con l'identità personale è da ritenersi incostituzionale perché un bilanciamento lascia soccombere un

42 MARGARIA, A.: "Parto anonimo e accesso alle origini: la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna la legge italiana", *Minorigiustizia*, 2013, pp. 340-348.

43 BUGETTI, M.N.: "L'accertamento della maternità nei confronti della madre che si sia avvalsa dell'anonimato", cit., 2020, p. 1478 ss.

44 Cfr. LENTI, L.: "Adozione e segreti", *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, pp. 229-253.

interesse a discapito dell'altro⁴⁵. La riservatezza strumentale alla tutela della salute fa prevalere la salute nel bilanciamento con l'identità personale, la riservatezza come tutela della prerogativa della madre di non subire più turbamenti nel corso della vita, se bilanciata con l'identità personale, e fatta prevalere in modo assoluto non può che portare all'esito dell'incostituzionalità⁴⁶.

VII. CONCLUSIONI: LA MORTE DELLA MADRE COME ESCAMOTAGE PER ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI.

La vicenda del parto anonimo è stata osservata anche da un'altra prospettiva in una decisione della Suprema Corte di Cassazione del 2016⁴⁷. In questa vicenda il problema era stabilire cosa accadesse in caso di morte della madre. Se la riservatezza viene letta come tutela della madre nel corso della propria vita, con la morte della madre la riservatezza viene meno e quindi non ci sarebbe più alcun bisogno di tutelarla. Si potrebbe però porre un ulteriore problema qualora la madre, che ha partorito in forma anonima, abbia poi avuto altri figli riconosciuti⁴⁸. Vi è quindi da domandarsi se al figlio non riconosciuto di poter accedere alle informazioni sulla propria origine successivamente alla morte della madre sia o meno una scelta felice, giacché gli eventuali figli riconosciuti verrebbero tirati in ballo in questa vicenda. Magari la madre, nello scegliere l'anonimato, era stata mossa proprio dal fatto di essersi rifatta una nuova vita.

Questi sono aspetti che però la Suprema Corte di Cassazione non prende in considerazione tanto che a partire da questa decisione la morte interrompe la riservatezza non essendo più possibile fare un interpello⁴⁹. Se nel 2013 si era riconosciuto il diritto all'interpello, e se la morte non consentisse più di accedere alle informazioni, si creerebbe dunque una disparità di trattamento tra i figli che potrebbero ancora accedere all'interpello, perché la madre è viva, e quelli che non potrebbero ricorrere all'interpello perché ormai la madre è morta. È chiaro che la questione sia posta in maniera non semplice, ma chi è inizialmente discriminato perché la madre è morta e non può ricorrere all'interpello, finirebbe però con l'accedere alle informazioni facendo sì che ad essere discriminati siano coloro la

45 STANZIONE, M.G.: "Scelta della madre per l'anonimato e diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, pp. 323-329 e BUGETTI, M.N.: "Sull'esperibilità delle azioni ex artt. 269 e 279 c.c. nei confronti della madre che abbia partorito nell'anonimato", *Fam. dir.*, 2016, pp. 481-495

46 Cfr. LENTI, L.: "Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini", cit., p. 144 ss.

47 Cass. civ., 21 luglio 2016, n. 15024, *DeJure online*. Per maggiori approfondimenti vedi ANDREOLA, E.: "Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima", *Fam. dir.*, 2017, pp. 24-32.

48 MARINONI, S.: "Il diritto dell'adottato a conoscere i fratelli/sorelle biologici. Il difficile contemperamento fra identità personale e riservatezza", *Dir. fam. pers.*, 2019, pp. 66-89.

49 DI LORENZO, G.: "Tutela dell'identità personale e verità della procreazione. "Mors omnia solvit"", *Dir. fam. succ.*, 2018, pp. 1569-1587 e LO VOI, V.: ""Mors omnia solvit"? Parto anonimo e valutazione circa l'attualità del diritto all'anonimato della madre biologica nel caso di morte della stessa", *Dir. fam. pers.*, 2018, pp. 1120-1138.

cui madre è ancora in vita. Anche in caso di morte della madre potrebbe comune riproporsi il problema iniziale circa l'individuazione degli elementi che concorrono alla scelta dell'anonimato⁵⁰.

Resta dunque l'interrogativo se vigendo un ordinamento in cui la morte consente il libero accesso alle informazioni per il figlio di risalire alle proprie origini, questo non vada a limitare la possibilità che la madre scelga di partorire o meno in forma anonima.

Nell'ordinamento italiano non esiste una norma che disciplina il diritto d'interpello per il figlio, così alcuni Tribunali, a seguito di numerose richieste, consentivano l'interpello garantendo l'anonimato ed altri rifiutavano di procedere in assenza di una legge⁵¹. Si era così creato uno scenario in cui era lo Stato stesso ad ammettere una discriminazione ed una disparità di trattamento legata alle diverse prassi seguite ad vari Tribunali.

Per queste ragioni nel 2017 sono intervenute le Sezioni Unite con una pronuncia molto particolare in quanto fatta nell'interesse esclusivo della legge ex art. 363 c.p.c. e sulla base di tre condizioni: l'avvenuta pronuncia di uno specifico provvedimento non impugnato o non impugnabile; la reputata illegittimità del provvedimento quale indefettibile momento di collegamento con una concreta fattispecie e l'interesse della legge, quale interesse generale e trascendente all'affermazione di principi di diritto per l'importanza di una sua formulazione espressa⁵².

50 Per maggiori approfondimenti vedi BUGETTI, M.N.: "Parto anonimo: la secretazione dell'identità della madre si protrae anche dopo la sua morte", *Fam. dir.*, 2020, pp. 1143-1147.

51 Così Trib. Milano, 14 ottobre 2015, n. 11475, *DeJure online*, secondo la quale non è ammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità nei confronti di una donna che ha dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata nel certificato di nascita del figlio.

52 Per maggiori approfondimenti vedi MINEO, J.: "Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini: le Sezioni Unite dettano le concrete modalità di azione in seguito all'intervento della Corte costituzionale", cit., p. 435 ss.; BUGETTI, M.N.: "Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie origini: l'intervento delle Sezioni Unite", cit., p. 624 ss. e DI MARZIO, P.: "Parto anonimo e diritto alla conoscenza delle origini", cit., p. 748 ss.

BIBLIOGRAFIA.

AMBROSI, A.: "Interesse dell'adottato a conoscere l'identità della madre biologica "versu" interesse della madre all'anonimato: un nuovo punto di equilibrio", *Studium iuris*, 2014, pp. 667-675.

ANDREOLA, E.: "Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima", *Fam. dir.*, 2017, pp. 24-32.

AULETTA, T.: "Sul diritto dell'adottato di conoscere la propria storia: un'occasione per ripensare alla disciplina della materia", *Corr. giur.*, 2014, pp. 473-487.

BALLARANI, G.: "Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita (ddl n. 1978)", *Dir. fam. pers.*, 2017, pp. 965-975.

BERLOCO, D.: "Adozione - Parto anonimo - Diritto a conoscere le proprie origini - Orientamento della giurisprudenza", *Stato civ. it.*, 2018, pp. 9-13.

BUGETTI, M.N.: "L'accertamento della maternità nei confronti della madre che si avvalsa dell'anonimato", *Corr. giur.*, 2020, pp. 1478-1482.

BUGETTI, M.N.: "Parto anonimo: la secretazione dell'identità della madre si protrae anche dopo la sua morte", *Fam. dir.*, 2020, pp. 1143-1147.

BUGETTI, M.N.: "Single filiation state, maternal recognition and anonymous childbirth", *BioLaw Journal*, 2020, pp. 195-208.

BUGETTI, M.N.: "Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie origini: l'intervento delle Sezioni Unite", *Corr. giur.*, 2017, pp. 624-634.

BUGETTI, M.N.: "Sull'esperibilità delle azioni ex artt. 269 e 279 c.c. nei confronti della madre che abbia partorito nell'anonimato", *Fam. dir.*, 2016, pp. 481-495.

CAMPANATO, G.: "Riconoscimento del nato e parto anonimo", *Minorigiustizia*, 2009, pp. 91-99.

CARBONE, V.: "Con la morte della madre al figlio non è più opponibile l'anonimato: i giudici di merito e la Cassazione a confronto", *Corr. giur.*, 2017, pp. 29-38.

CARLOTTO, I.: "I nuovi diritti e l'identità biologica", *Dir. soc.*, 2014, pp. 561-596.

CASABURI, G.: "Il parto anonimo dalla ruota degli esposti al diritto alla conoscenza delle origini", *Foro it.*, 2014, pp. 8-19.

LONG, J.: "Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto", *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, pp. 289-296.

Cass. civ., 21 luglio 2016, n. 15024, *DeJure online*.

Cass. civ., Sez. Un., 25 gennaio 2017, n. 1946, *DeJure online*.

CHECCHINI, B.: "Anonimato materno e diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini", *Riv. dir. civ.*, 2014, pp. 709-725.

CHECCHINI, B.: "La giurisprudenza sul parto anonimo e il nuovo "istituto" dell'interpello", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, pp. 1288-1298.

Corte cost., 18 novembre 2013, n. 278, <https://www.cortecostituzionale.it>.

Corte cost., 25 novembre 2005, n. 425, *DeJure online*.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Godelli c. Italia: parto anonimo, 25 settembre 2012, n. 33783/09, <https://www.giustizia.it>.

COZZI, A.O.: "La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?", *Giur. cost.*, 2005, pp. 4602-4611.

DI LORENZO, G.: "Tutela dell'identità personale e verità della procreazione. "Mors omnia solvit"", *Dir. fam. succ.*, 2018, pp. 1569-1587.

DI MARZIO, P.: "Parto anonimo e diritto alla conoscenza delle origini", *Fam. dir.*, 2017, pp. 748-755.

Disegno di legge del 18 giugno 2015, n. 1978, <https://www.senato.it>.

GIGLIOTTI, F.: "Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra soluzioni praticate e prospettive di riforma)", *Eur. dir. priv.*, 2017, pp. 901-951.

GRANELLI, C.: "Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" fra Corti", *Jus civile*, 2016, pp. 10.

GRANELLI, C.: "Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" fra Corti", *Pers. merc.*, 2017, pp. 8.

LERARDO, C.: "Dichiarazione giudiziale di maternità e parto anonimo", *giustiziacivile.com*, 2021, pp. 18.

INGENITO, C.: "Il diritto del figlio alla conoscenza delle origini e il diritto della madre al parto anonimo alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo", *Giust. civ.*, 2013, pp. 1608-1619.

LAMEDICA, F.: "La normativa sull'accesso alle origini: criticità e prospettive", *Minorigiustizia*, 2014, pp. 222-227.

LENTI, L.: "Adozione e segreti", *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, pp. 229-253.

LENTI, L.: "Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini", *Minorigiustizia*, 2003, pp. 144-163.

LO VOI, V.: "'Mors omnia solvit'? Parto anonimo e valutazione circa l'attualità del diritto all'anonimato della madre biologica nel caso di morte della stessa", *Dir. fam. pers.*, 2018, pp. 1120-1138.

LONG, J.: "Ammissibilità del parto anonimo e accesso alle informazioni sulle proprie origini secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo", *Minorigiustizia*, 2003, pp. 172-179.

LONG, J.: "Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi nel caso di parto anonimo", *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, pp. 549-560.

LONG, J.: "La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odievre c. Francia", *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, pp. 283-311.

MARCENÒ, V.: "Quando da un dispositivo d'incostituzionalità possono derivare incertezze", *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, pp. 285-289.

MARGARIA, A.: "Parto anonimo e accesso alle origini: la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna la legge italiana", *Minorigiustizia*, 2013, pp. 340-348.

MARINONI, S.: "Il diritto dell'adottato a conoscere i fratelli/sorelle biologici. Il difficile contemperamento fra identità personale e riservatezza", *Dir. fam. pers.*, 2019, pp. 66-89.

MINEO, J.: "Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini: le Sezioni Unite dettano le concrete modalità di azione in seguito all'intervento della Corte costituzionale", *Dir. fam. pers.*, 2018, pp. 435-452.

PANE, R.: "Ancora sul diritto di conoscere le proprie origini", *Dir. succ. fam.*, 2015, pp. 435-455.

RUSCONI, C.: "La legge tedesca sulla "vertrauliche Geburt". Al crocevia tra accertamento della maternità, parto anonimo e adozione", *Eur. dir. priv.*, 2018, pp. 1347-1381.

STANZIONE, M.G.: "Scelta della madre per l'anonimato e diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, pp. 323-329.

STEFANELLI, S.: "Danno alla genitorialità paterna per mancata conoscenza della nascita di un figlio", *Foro it.*, 2021, pp. 263-268.

STEFANELLI, S.: "Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini", *Dir. fam. pers.*, 2010, pp. 426-464.

STEFANELLI, S.: "Reversibilità del segreto della partoriente e accertamento della filiazione", *Giur. cost.*, 2013, pp. 4031-4056.

TRIA, L.: "La Corte costituzionale interviene sul diritto dell'adottato all'accesso alle proprie origini in caso di c.d. parto anonimo", *I Diritti dell'uomo: cronache e battaglie*, 2005, pp. 72-74.

VALONGO, A.: "Il mancato riconoscimento del figlio nel quadro dell'illecito endofamiliare", *Dir. fam. pers.*, 2018, pp. 1542-1568.

VALONGO, A.: "La violazione dei doveri genitoriali tra funzione riparatoria e punitiva della responsabilità civile", *Rass. dir. civ.*, 2019, pp. 825-871.

VIGATO, E.: "Godelli c. Italia": il diritto a conoscere le proprie origini", *Quad. cost.*, 2012, pp. 908-910.

VILLELLA, A.: "Il diritto dell'adottato a conoscere l'identità dei fratelli biologici tra diritto all'identità personale e discutibili limitazioni", *Dir. succ. fam.*, 2019, pp. 307-319.

VILLELLA, A.: "Principi generali e ruolo dell'interprete tra dinamicità ed unità del sistema", *Rass. dir. civ.*, 2019, pp. 519-537.